



Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali



Consigliera di Parità  
della Regione Campania



---

## Normativa vigente in materia di Pari Opportunità nel e per l'accesso al lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni.

### PIANO TRIENNALE PER LE AZIONI POSITIVE

Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad elaborare, approvare e attuare un proprio "Piano triennale per le azioni positive" di cui all' art. 48 del Decreto Legislativo n. 198/2006. L'art. 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006 n.198 recita: *"le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti, sentito inoltre, il Comitato di cui all'articolo 10, e la consigliera o il consigliere nazionale di parità, ovvero il Comitato per le pari opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo e la consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente, predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani, fra l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi"*.

Le amministrazioni pubbliche, che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo, non possono procedere all'assunzione di nuovo personale "La mancata adozione del piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità determina in capo alle amministrazioni inadempienti il divieto di procedere ad assunzioni, anche per lavoro flessibile ". Omissis "L'eventuale inosservanza di detto obbligo, accertata dalla Corte dei conti in sede di analisi dei questionari, impone alla Sezione di segnalare la circostanza alla competente procura erariale, atteso che l'inadempimento di cui trattasi, involgendo norme imperative, determina anche ricadute in termini di responsabilità amministrativa, disciplinare ed erariale. **"Corte dei conti, sez. contr. Veneto, nella deliberazione n. 174 depositata il 10 aprile 2017. . "L'adozione del piano triennale di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro tra uomini costituisce, per le p.a., un obbligo normativo"** (Corte dei conti Liguria, del. n. 82/2016).



Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali



Consigliera di Parità  
della Regione Campania



---

## COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA'

Ai sensi della L. 183/2010 tutte le pubbliche Amministrazioni devono costituire il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Il Comitato unico di garanzia, all'interno dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica ed opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere provinciale, regionale e nazionale di parità. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi.

## COMPOSIZIONE COMMISSIONI di CONCORSO

Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componenti nelle commissioni di concorso. L'atto di nomina della commissione di concorso deve essere inviato, entro tre giorni alla Consigliera regionale (art. 5 della legge 215/12 di modifica all'art. 57 del D.Lgs.vo 165/01 ).Il mancato invio dell'atto di nomina della commissione di concorso alla consigliera o al consigliere di parità comporta responsabilità del dirigente responsabile del procedimento, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi».

Napoli 17.06.19

Dott.ssa Domenica Marianna Lomazzo  
Consigliera di Parità Regione Campania